

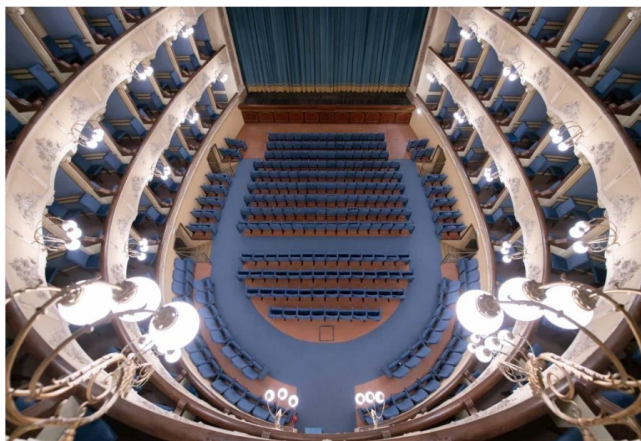
SETTORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI EDUCATIVE E GIOVANILI

Servizio Cultura

Schema di Accordo Quadro

**ACCORDO QUADRO COME DEFINITO DALL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO,
ASSISTENTI DI SALA E GUARDAROBA, BIGLIETTERIA E GESTIONE TECNICA
DEL CIVICO TEATRO CAGNONI DI VIGEVANO PER IL PERIODO DI 15 MESI
(1/10/2026-31/12/2027)**

CIG BD1FFEC8EF



SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro	3
Art. 2 – Disciplina di riferimento	3
Art. 3 – Durata dell’Accordo Quadro	4
Art. 4 – Valore dell’Accordo Quadro	4
Art. 5 – Contratti derivati	6
Art. 6 – Garanzia definitiva dell’Accordo Quadro	6
Art. 7 – Monitoraggio e controlli sull’Accordo Quadro	7
Art. 8 – Penali relative all’esecuzione dell’Accordo Quadro	7
Art. 9 – Recesso e risoluzione del contratto	8
Art. 10 – Spese contrattuali	10
Art. 11 – Foro competente	10

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro riguarda la gestione del servizio di accoglienza del pubblico, assistenti di sala, biglietteria, coordinamento e la gestione tecnica del Civico Teatro “Cagnoni” di Vigevano in occasione degli spettacoli secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Specificatamente, si richiede all’OEA l’erogazione delle prestazioni di seguito indicate:

- A) servizio accoglienza del pubblico, assistenti di sala e guardaroba,
- B) biglietteria,
- C) coordinamento dei servizi,
- D) gestione tecnica del palcoscenico e teatro in occasione degli spettacoli.

I servizi e le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono da considerarsi un complesso di prestazioni unico ed inscindibile, ancorchè articolato nei segmenti operativi funzionalmente autonomi di seguito descritti.

L’Accordo Quadro è stipulato dalla Stazione Appaltante esclusivamente con l’operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara.

L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante in merito all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Stazione Appaltante in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per tutto il periodo di validità del medesimo e che regoleranno i successivi contratti specifici di appalto derivanti dall’Accordo Quadro stesso.

Per la descrizione del contesto in cui si colloca il Civico Teatro si rimanda al documento “Relazione tecnico illustrativa”.

Art. 2 – Disciplina di riferimento

L’Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. I contratti derivati sono altresì regolati da quanto stabilito nei singoli contratti attuativi.

Art. 3 – Durata dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro ha una durata massima presunta di 15 (quindici) mesi, dall’1.10.2026 al 31.12.2027. L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione Appaltante.

L’Accordo Quadro si concluderà comunque nel caso in cui il Comune di Vigevano abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’art. 4. Alla scadenza del suddetto termine, l’Accordo con l’Aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo a favore dello stesso.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'esecuzione dei servizi da parte dell'operatore aggiudicatario è eventuale e avverrà solo a seguito di richiesta da parte del Comune. I soggetti che sottoscriveranno l'Accordo Quadro pertanto non potranno pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto specifico in nessuna misura.

Art. 4 - Valore dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'importo complessivo stimato a base di gara dell'Accordo Quadro è pari a € 100.000,00 oltre IVA e comprensivo di oneri per la sicurezza.

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a € 10.000, essendo previsti rischi da interferenze.

Il costo della manodopera, stimato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero ammonta, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, complessivamente in:

Costo della manodopera	€ 87.000,00
------------------------	-------------

Il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno di servizi della Stazione Appaltante. Il valore stimato dell'Accordo Quadro pertanto non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all'importo sopra indicato e non costituisce per l'affidatario il minimo garantito.

L'aggiudicazione e la stipulazione dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti del soggetto o dei soggetti affidatari individuati, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la stipulazione di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero ed importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro ed in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione.

Per il calcolo degli oneri complessivi dei servizi di cui al presente Accordo Quadro si utilizza il costo orario del personale, definito sulla base dei valori del CCNL applicato, così determinato:

Figura professionale	Costo orario	Di cui costo manodopera
Assistente di sala	€ 24,40	€ 22,69
Addetto alla biglietteria e guardaroba	€ 24,40	€ 22,69
Facchino	€ 22,82	€ 21,22
Macchinista	€ 24,40	€ 22,69
Cabinista	€ 28,38	€ 26,39
Responsabile palcoscenico	€ 28,38	€ 26,39
Coordinatore/Referente tecnico	€ 29,37	€ 27,31

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 5 - Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante può attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

La durata dei singoli Contratti derivati è stabilita dalla Stazione Appaltante al momento dell'attivazione.

Art. 6 – Garanzia dei contratti applicativi

Per ciascun contratto applicativo di importo superiore a € 40.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia definitiva è fissato nella misura del 5% dell'importo del contratto attuativo.

Art. 7 – Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro, sia richiedendo al Soggetto Aggiudicatario l'elaborazione di reports specifici in relazione allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 (cinque) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

Art. 8 – Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della contestazione all'Appaltatore e a contraddittorio concluso, le seguenti penali:

Rif	Inadempimento	Valore penale
1	Ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro rispetto alla scadenza del termine dello "stand still"	€ 250 per ogni giorno di ritardo dovuto a causa imputabile all'operatore economico (fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 giorni)
2	Mancato rispetto del termine richiesto per l'attivazione dei servizi	€ 250 per ogni giorno di ritardo (fatta salva la risoluzione del contratto di accordo quadro in caso di ritardo superiore a 15 giorni)
3	Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente	€ 100 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione Appaltante

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della garanzia provvisoria (nel caso di cui al punto 1) ovvero definitiva prestata a favore della Stazione Appaltante. Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 – Recesso e risoluzione del contratto

9.1 Recesso per giusta causa

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del concessionario, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con il Committente, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali. Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di impresa o sia costituito in altra forma associativa assimilata.

Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore. Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

9.2 Recesso unilaterale

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto senza indennizzo alcuno per l'Appaltatore, qualora nel periodo di validità del contratto, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con condizioni economiche migliorative, fatta salva la facoltà dello stesso di adeguarsi alle condizioni migliorative.

9.3 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopra indicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

9.4 Clausole risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
- B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;
- C) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore. Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art.1455 del codice civile).

9.5 Effetti della risoluzione e del recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati. La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara. Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Art. 10 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte inclusa l'imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Art. 11 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Accordo Quadro e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Pavia.